

RB Fiduciaria S.p.A.

STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del
21 ottobre 2016

Statuto iscritto al Registro delle Imprese di Milano

STATUTO

Denominazione, oggetto, sede e durata

Art. 1

È costituita una Società per Azioni con la denominazione:

"RB Fiduciaria S.p.A."

Art. 2

La Società ha sede legale ed operativa e Direzione Generale in Milano.

Art. 3

La Società ha per oggetto l'esercizio di tutte le funzioni fiduciarie, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende, nonché la rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti, così come contemplate dalla Legge 23 novembre 1939 n. 1966, dalle norme di sua attuazione, nonché da ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa.

Essa può, altresì, compiere tutte le attività e funzioni riservate o consentite alle società fiduciarie e di revisione da ogni altra norma di legge e svolgere ogni altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo della società necessaria od opportuna per l'espletamento dei mandati e degli incarichi fiduciarî, di organizzazione e di revisione aziendale assunti per conto di terzi, purché non in contrasto con le disposizioni impartite dai competenti Organi preposti alla vigilanza sull'attività fiduciaria e di revisione.

Essa pertanto può, in via esemplificativa e non tassativa e sempre nel rispetto delle riserve formulate dalla legge per quanto concerne talune attività:

- 1) assumere l'amministrazione di beni e/o patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni, di legati, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene;
- 2) rendersi intestataria fiduciaria di valori e strumenti finanziari di ogni genere, anche

per conto di gestioni consortili;

3) custodire ed amministrare, per conto di propri fiducianti, strumenti finanziari, valori ed altri beni mobili, nonché amministrare beni immobili;

4) assumere la rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti, sia individuale che collettiva, amministrando per esempio l'esecuzione di patti parasociali, ed anche quale rappresentante comune di obbligazionisti e di azionisti di risparmio;

5) assumere mandati ed incarichi fiduciari di qualsiasi natura con o senza intestazione, anche stipulando con intermediari autorizzati, per persona da nominare, contratti di gestione di patrimoni mobiliari individuali;

6) svolgere, nell'ambito dell'amministrazione fiduciaria, qualsiasi operazione per conto terzi e pertanto, curare per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni sia mobili che immobili, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, ivi compresa la costituzione di società, consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in denaro e/o in natura;

7) assumere l'amministrazione di fondi di quiescenza del personale di enti e società;

8) assumere incarichi per procedere ad esecuzioni testamentarie e divisioni ereditarie;

9) custodire pegni in qualità di terzo depositario;

10) assumere incarichi per amministrare beni in qualità di trustee ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonché di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa;

11) assumere incarichi di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti;

12) svolgere attività di consulenza con esclusione di ogni tipo di attività professionale riservata;

13) procedere a collocamenti privati per conto di propri fiducianti;

14) amministrare per conto di società emittenti quotate e non quotate azioni e diritti destinati agli amministratori, dipendenti e collaboratori della società emittente;

15) procedere a revisione di conti e partite attive e passive; valutare aziende e parti d'azienda; procedere alla revisione interna dei sistemi informativi, contabili ed amministrativi, di aziende e Gruppi aziendali in tutte le sue forme;

16) svolgere attività di consulenza amministrativo-gestionale e di pianificazione aziendale ed ogni altro tipo di consulenza che non sia riservata per legge a soggetti abilitati;

17) svolgere ogni tipo di attività riconducibile all'ambito dell'attività di organizzazione aziendale in campo amministrativo ed in servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali;

18) compiere tutte le attività e le funzioni consentite alle società fiduciarie e di revisione da ogni altra norma di legge, nonché svolgere ogni altra operazione ritenuta dall'organo amministrativo della società necessaria od opportuna per l'espletamento di mandati e di incarichi fiduciari, di organizzazione e di revisione aziendale assunti per conto terzi.

La società può inoltre compiere, in proprio, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dal Consiglio necessarie e strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per la raccolta, anche temporanea, di risparmio al fine dell'esercizio del credito e l'intermediazione professionale nei mercati mobiliari e finanziari; in particolare l'acquisizione di partecipazioni in proprio potrà avvenire in società ed organismi aventi per oggetto attività strettamente connesse allo scopo sociale nei limiti previsti dalle norme legislative e dalle disposizioni dell'Organo preposto alla Vigilanza sulle società fiduciarie e di revisione.

Alla Società è fatto divieto di:

- attuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti, ed in genere interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari;
- predisporre ed effettuare per conto dei propri fiducianti, contratti, negozi ed operazioni in genere con società controllanti, collegate e controllate, senza la preventiva specifica istruzione del fiduciante;
- contrarre debiti, assumere impegni finanziari e rilasciare garanzie, sia in proprio sia nell'ambito dell'amministrazione di beni per conto di terzi, salvo in quanto correlati all'acquisizione, in qualsiasi forma, di beni strumentali, materiali ed immateriali, occorrenti per l'esercizio dell'attività sociale ed altresì salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto di fiducianti, utilizzando a tal fine i mezzi da questi messi a disposizione; ovvero, avendo quale contropartita, a totale copertura degli impegni così assunti, depositi di denaro, titoli o altri valori mobiliari, garanzie bancarie e/o assicurative;
- emettere titoli, documenti e certificati comunque rappresentativi dei diritti dei fiducianti.

La Società fa parte del gruppo bancario "Gruppo Allianz Bank Financial Advisors". In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Art. 4

La durata della Società è fissata dalla data della sua costituzione fino al 31 dicembre 2100.

Capitale sociale ed azioni

Art. 5

Il capitale è determinato in euro 159.600 (centocinquantanovemilaseicento euro) diviso in n. 60.000 (sessantamila) azioni nominative da euro 2,66 (due euro e sessantasei cent) ciascuna.

Le azioni sono nominative; la società non emette titoli rappresentativi delle azioni.

Il capitale può essere aumentato anche con emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi.

Il trasferimento delle azioni potrà avvenire a sensi di legge.

Recesso

Art. 6

Il diritto di recesso è esercitato nei termini e con le modalità previste dalla legge mediante lettera raccomandata A.R. inviata alla Società.

Non spetta il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società e nel caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il diritto di recesso ha effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal socio recedente, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2437 bis del Codice Civile.

Assemblea degli azionisti

Art. 7

L'assemblea degli azionisti è ordinaria o straordinaria a sensi di legge e può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ed opportuno e nei casi di legge.

Art. 8

L'assemblea è convocata mediante pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima dell'adunanza ovvero mediante avviso comunicato ai soci per raccomandata A.R., o a mezzo fax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nello stesso avviso possono essere previste ulteriori adunanze dell'assemblea, qualora le precedenti vadano deserte.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza degli Amministratori in carica e dei Sindaci effettivi.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci.

L'azionista che ha diritto di intervenire può farsi rappresentare per delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; la delega non è consentita per la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

L'intervento in assemblea può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- che sia consentita una corretta percezione da parte di tutti gli intervenuti dello svolgimento dei lavori assembleari partecipando in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea si tiene nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente ed il Segretario della seduta.

Art. 9

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona nominata dall'assemblea.

La designazione del Segretario spetta all'assemblea. Il Presidente, quando necessario, è assistito da due scrutatori nominati fra gli intervenuti all'assemblea.

Art. 10

Le deliberazioni dell'assemblea, in prima ed in seconda convocazione, sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge; in caso di convocazioni successive alla seconda, si applicano le disposizioni relative a quest'ultima.

Amministrazione e Sindaci

Art. 11

L'amministrazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, anche non soci, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente e può nominare un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da almeno un Amministratore non esecutivo e indipendente. Ai fini del presente Statuto, sono indipendenti gli Amministratori che possiedono i requisiti richiesti dalla disciplina applicabile; in mancanza di questa, per Amministratori indipendenti si intendono coloro che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Società o con soggetti legati alla Società, relazioni tali da condizionare attualmente l'autonomia di giudizio.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili e dallo Statuto. Spetta al Consiglio la verifica del possesso di tali requisiti.

Art. 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale, dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di regola almeno una volta ogni trimestre, ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessità, oppure ne venga fatta richiesta da altri due Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta con lettera, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con comunicazione a mano, telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore anziano di età.

Anche in caso di mancata convocazione, il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica e vi assistano tutti i Sindaci effettivi.

Chi presiede il Consiglio di Amministrazione è assistito da un Segretario nominato dal Consiglio o che egli stesso designa volta per volta anche fra gli estranei.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale quella di chi presiede la seduta.

La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di essere compiutamente informati e di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti oggetto

della riunione.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Art. 13

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso deferito tutto ciò che dalla legge non sia inderogabilmente riservato all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, salvo i limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i contenuti e i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, salvo i limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un Amministratore Delegato, determinando i contenuti e i limiti della delega.

In assenza di nomina dell'Amministratore Delegato, il Consiglio può nominare un Direttore Generale determinando i contenuti dei relativi poteri.

Al Presidente o a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza della Società per gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione l'indicazione di quali tra gli altri Amministratori hanno la rappresentanza della Società con l'indicazione dei relativi poteri e delle modalità di uso della firma sociale.

Il Presidente, inoltre, o il Vice Presidente, se nominato, rappresentano la Società in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti.

È attribuita al Consiglio la competenza non esclusiva per l'adozione delle deliberazioni concernenti la fusione e la scissione ai sensi degli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter del

Codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative inderogabili, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'emissione di obbligazioni non convertibili, la nomina e la revoca del Direttore Generale ed i conferimento dei relativi poteri.

Collegio Sindacale

Art. 14

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea tra le persone che abbiano i requisiti previsti dalla legge.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi. La loro retribuzione è annuale e deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche per teleconferenza a condizione che gli aventi diritto possano essere identificati, sia loro consentito di essere compiutamente informati e di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione sugli argomenti oggetto della riunione.

Bilancio sociale – Riparto dell'utile

Art. 15

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulle destinazioni degli utili netti, da attribuire, in caso di riparto, in proporzione alle azioni da ciascun socio possedute, detratta la quota da attribuire a riserva legale fino al limite di legge.

Revisione legale dei conti

Art. 16

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione ai sensi di legge.

Disposizioni generali

Art. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto varranno le disposizioni della legge in materia.